

Piano di sostituzione in caso di variazione
sostanziale o cessazione degli Indici di
Riferimento:

- art. 28 del Reg. (UE) 2016/1011 - BMR - Benchmark Regulation
- art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 - TUB - Testo Unico Bancario

Elenco Revisioni

N°	Data	Motivazione
1	3 Dicembre 2024	Prima versione documento

INDICE

1. PREMESSA	4
1.2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO.....	4
2. PROCESSO DI SOSTITUZIONE	5
2.1 MONITORAGGIO DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI	5
2.2 VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DI UNO O PIÙ INDICI DI RIFERIMENTO	5
2.3 INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO - APPLICAZIONE	6
2.4 COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA AL VERIFICARSI DI UNA VARIAZIONE SOSTANZIALE O DELLA CESSAZIONE DI UN INDICE DI RIFERIMENTO	6
2.5 AGGIORNAMENTO DEL PIANO NEL CONTINUO	7
3. GLOSSARIO	8

1. Premessa

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "**Regolamento BMR**") ed all'art. 118-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "**TUB**"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito "**Decreto**"), il presente documento rappresenta il "**Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati**" il "**Piano**") ossia le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli Indici di Riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

L'art. 3, comma 1, del Decreto di dicembre 2023 ha introdotto, all'interno del TUB, l'art. 118-*bis* "**Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento**". In particolare, l'art. 118-*bis*, comma 1, evidenzia l'onere a cura delle banche e degli intermediari finanziari di pubblicare il Piano, anche per estratto e di mantenerlo costantemente aggiornato sul proprio sito internet.

L'art. 118-*bis*, comma 2, specifica inoltre che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio al Piano, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'Indice di Riferimento applicato al contratto.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, la Banca operando esclusivamente in qualità di utilizzatore di Indici di Riferimento è tenuta alla redazione e all'aggiornamento del Piano.

1.2 Destinatari del documento

Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti, rientranti nell'offerta distributiva della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo come di seguito riportati) aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all'art. 3, par. 1, n. 18), del Regolamento Benchmark (i.e., un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga).

- cessione di crediti,
- operazioni di factoring;
- cessione di crediti d'imposta;
- finanziamento con garanzia del Fondo di Garanzia L. 662/96 per le Piccole e Medie Imprese;
- finanziamenti garantiti da SACE ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 143;
- finanziamento con garanzia del Fondo di Garanzia L. 662/96 per le Piccole e Medie Imprese/partner Poste;
- finanziamenti garantiti da SACE ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 143/partner Poste;
- digital lending.

2. Processo di sostituzione

Il processo di sostituzione degli indici della Banca prevede le seguenti fasi:

- monitoraggio degli Indici di Riferimento utilizzati;
- rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento;
- individuazione dell'Indice Sostitutivo applicazione;
- comunicazione alla Clientela dell'Indice Sostitutivo secondo le modalità previste all'art. 118 del TUB.

2.1 Monitoraggio degli Indici di Riferimento utilizzati

La Banca effettua un monitoraggio continuo della normativa nazionale ed europea, del mercato e delle attività delle controparti di settore, per poter intervenire prontamente e adeguarsi in caso di aggiornamenti riguardanti gli eventi di Variazione Sostanziale e Cessazione, come infra definiti, anche durante una fase preliminare di c.d. pre-cessazione o pre-variazione.

2.2 Variazione sostanziale e cessazione di uno o più Indici di Riferimento

La fattispecie di "variazione sostanziale" di un Indice di Riferimento è data da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata per la rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o "material changes"), come definita dall'amministratore dell'indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente (la "**Variazione Sostanziale**"). Non è invece considerata una "variazione sostanziale" la "variazione quantitativa" dell'Indice di Riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera dell'indice stesso.

La fattispecie di "cessazione di un Indice di Riferimento" è data da circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione dell'indice di riferimento, anche ove l'indice di riferimento di cui al rapporto sottoscritto non sia soggetto a sostituzione da parte dell'autorità competente (la "**Cessazione**").

Nell'ambito dei suddetti eventi di Variazione Sostanziale e/o Cessazione della rilevazione dell'indice di riferimento, trovano, inoltre, applicazione gli ulteriori eventi "ex lege" individuati dal Regolamento BMR.

Non costituisce causa di attivazione del Piano l'indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento.

2.3 Individuazione dell'Indice Sostitutivo - Applicazione

In caso di Cessazione o Variazione Sostanziale di uno degli Indici di Riferimento, la Banca utilizzerà gli indici sostitutivi, di seguito riportati (gli "Indici Sostitutivi"), mediante il processo identificato nel presente Piano.

Indice di riferimento	Indice/i sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli indici Sostitutivi
EURIBOR	€STR ¹	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione di uno degli Indici di Riferimento sopra riportati, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'Indice Sostitutivo presente in tabella.

La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza della data, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/rilevazione dell'Indice Sostitutivo.

In particolare, la regola generale di applicazione dell'Indice Sostitutivo prevede:

- per rapporti di finanziamento rateali; l'Indice Sostitutivo sarà applicato ai fini del calcolo della rata a decorrere dalla prima scadenza successiva alla rilevazione dell'Indice Sostitutivo contrattualmente prevista;
- per rapporti di finanziamento non rateali (operazioni di factoring; l'Indice Sostitutivo sarà applicato a decorrere dalla prima rilevazione dello stesso successiva alla cessazione/modifica dell'Indice di Riferimento;

La Banca procederà ad aggiornare il relativo sistema informativo, la documentazione precontrattuale e la contrattualistica, sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi Indici Sostitutivi.

2.4 Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Banca provvede a comunicare alla clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a Cessazione/Variazione;

¹ Indica il Mid-Swap rate con durata uguale o analoga all'Indice di Riferimento.

- l'Indice Sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice.

Con particolare riferimento ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, la Banca comunica al Cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

2.5 Aggiornamento del Piano nel continuo

La Banca, almeno annualmente, conduce una revisione della mappatura dei benchmark utilizzati e valuta se il contenuto del presente Piano necessita di aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative, di settore o di business.

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti, tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza trasmesse in conformità all'art. 119 del TUB, nonché tramite pubblicazione del Piano aggiornato sul sito internet pubblico della Banca cui la succitata informativa può fare riferimento.

3. Glossario

Amministratore/i di Indici di Riferimento: gli amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).

Cliente/i: il soggetto rappresentato da una persona fisica o giuridica che detiene un rapporto con la Banca.

Indice/i di riferimento: gli indici di riferimento (benchmark) sono usati per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come prestiti o mutui, o per misurare la performance di un fondo di investimento.

Indici Sostitutivi: indica l'Indice di Riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun Indice di Riferimento oggetto di Variazione Sostanziale o Cessazione.